



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 14 novembre 2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27 settembre 2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente giudizio, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 4.862,99, a titolo di interessi (€ 5.171,51), commissioni dovute alla mandataria (€ 716,10), provvigioni all'intermediario del credito (€ 1.712,50), spese di istruttoria (€ 155,00) e oneri assicurativi (€ 501,47), già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- l'ulteriore rimborso dell'importo di € 2.496,19 (comprensivo del contributo di € 20,00) in data 8/6/2020 a mezzo assegno postale (cfr. all. 4 controd.), coincidente con quello offerto nella proposta transattiva cui non ha aderito la ricorrente; precisa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che tale importo è stato calcolato prendendo in considerazione l'intero ammontare delle provvigioni/commissioni spettanti, applicando il criterio pro-rata temporis, e degli oneri assicurativi, applicando i criteri indicati nelle CGA, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi accettate (cfr. all. 5 controd.);

- l'infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi secondo il criterio pro-rata temporis, in quanto la sez. 2 del Modulo SECCI prevede un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente"; tale conclusione è avvalorata anche dalla sez. 2 del citato modulo secondo cui il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha l'obbligo di "rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato"; precisa, infine, che il cliente ha corrisposto solo gli interessi relativi alle rate scadute al momento dell'estinzione anticipata;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, stante la mancata dimostrazione di essersi avvalsa, nell'intero procedimento che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo.

Pertanto, chiede al Collegio:

- in via principale, di respingere il ricorso;
- in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Preliminarmente è opportuno precisare che poiché in atti risultano prodotti due differenti conteggi estintivi, il primo, prodotto dalla ricorrente, e che considera estinto il prestito al 31/10/2017, in corrispondenza della 58ma rata; il secondo, prodotto dall'intermediario, che considera estinto il prestito al 30/11/2017, in corrispondenza della 59ma rata, il Collegio fa presente che terrà conto del conteggio estintivo prodotto dall'intermediario, poiché essendo stata prodotta in atti dalla ricorrente la ricevuta del bonifico bancario del 22/11/2017 con il quale era stato estinto il finanziamento dell'importo di € 17.665,29, risulta conforme ritenere avvenuta l'estinzione del finanziamento, nel mese di novembre 2017 ovvero in corrispondenza della 59ma rata.

Chiarito quanto suddetto, il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Con riguardo invece alla questione relativa alla retrocedibilità degli interessi sulla base del criterio *pro-rata temporis*, va evidenziato che il modulo SECCI (richiamato dalle condizioni generali di contratto), prevede, l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

A conferma di quanto detto si segnala, infatti, la decisione n. 5131/20 Collegio di Bari nella quale è stato rilevato *“(...) come il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) preveda, tra l'altro, l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento e che il Collegio di Coordinamento ha, d'altra parte, ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (Collegio di Coord., decisione n. 26525/19)”.*

Passando poi all'analisi della commissione lett. B e della provvigione lett. C, il Collegio li qualifica come *recurring*, dovendosi ritenere, in base ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 10035/16, che il criterio di rimborso percentuale non accompagnato dalla descrizione delle prestazioni remunerate non consenta al cliente di verificare la natura preliminare o continuativa delle prestazioni (conf. Coll. Bari n. 8613/29). Pertanto nel caso di specie, poiché a causa delle clausole contrattuali poco chiare non è stato consentito al cliente di verificare la natura preliminare o continuativa delle prestazioni, sia le commissioni della mandataria che le provvigioni dell'intermediario vanno considerate aventi natura recurring.

Si fa inoltre presente che l'intermediario ha prodotto evidenza contabile interna attestante l'avvenuto rimborso in favore della ricorrente, successivamente alla presentazione del ricorso, dell'importo complessivo di € 2.496,19 a mezzo assegno circolare, comprensivo del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, calcolato prendendo in considerazione l'intero ammontare delle provvigioni/commissioni spettanti, applicando il criterio *pro-rata temporis*, e degli oneri assicurativi, applicando i criteri indicati nelle CGA, come comunicato dalle rispettive compagnie assicurative nelle note del 30/1/2018 e del 17/4/2020. I costi assicurativi devono pertanto ritenersi rimborsati secondo i criteri contrattuali, che si rendono applicabili risultando dalla documentazione acquisita agli atti che la ricorrente aveva preso conoscenza delle CGA.

Per quanto riguarda invece il rimborso degli interessi corrispettivi, nella tabella di seguito riportata è stato valorizzato il criterio proporzionale lineare, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi territoriali, conforme alle decisioni assunte dal Collegio di Bari n.513/20.

Ciò posto, fatte salve le avvenute restituzioni risultano ancora dovute alla ricorrente i seguenti importi come risulta dalla tabella allegata:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	59
rate residue		61

TAN	▶	6,10%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota	28,57%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 1.386,00	€ 704,55	€ 395,92	<input type="radio"/>	€ 100,70	€ 603,85
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (recurring)	€ 3.314,52	€ 1.684,88	€ 946,81	<input type="radio"/>	€ 337,22	€ 1.347,66
<input type="radio"/>	spese istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 152,50	€ 85,70	<input type="radio"/>		€ 85,70
<input type="radio"/>	Interessi (recurring)	€ 10.009,38	€ 5.088,10	€ 2.859,23	<input type="radio"/>	€ 2.859,49	€ 2.228,61
<input type="radio"/>	premi rischio vita e impiego (recurring)	€ 970,59	€ 493,38	€ 277,25	<input checked="" type="radio"/>		rimborsati
	rimborso a mezzo assegno postale (al netto di € 20,00)					€ 2.476,19	-€ 2.476,19
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.789,63	
interessi legali						si	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.789,63 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS